



COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

SERVIZIO: SERVIZIO AFFARI GENERALI E ATTIVITA' NEGOZIALI

COPIA

DETERMINAZIONE N° 724

DEL 14-10-2014

OGGETTO

PROCEDIMENTO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO AL TRIBUNALE DI PISTOIA RG 3557/2014 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA DIFESA IN GIUDIZIO ED IMPEGNO DI SPESA.

Il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.151 comma 4 del D.Lgs.267/2000, dalla data di apposizione del visto del responsabile del Servizio Finanziario riportato in calce allo stesso

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Quarrata _____

L'addetto amministrativo

N. Settore 71

Proposta n. 137

CONSIDERATO:

- che in data 2 ottobre 2014, prot. n. 40901 è stato notificato a questa Amministrazione un ricorso al Tribunale di Pistoia (RG 3557/14) presentato dal condominio "Le Torri" in persona dell'amministratore geom. Federica Panichi, da Pitagora Immobiliare in persona del legale rappresentante sig.ra Manuela Giuliani, dalle sigg.re Alessandra Attucci, Natalina Lazzerini, Manola Donzelli, Cristina Iacomelli e Stefania Lepori al fine di disporre accertamento tecnico preventivo in relazione alle infiltrazioni d'acqua che si sono verificate all'interno dell'autorimessa condominiale di Via Lenzi , via C. da Montemagno via Giusti, chiedendo l'accertamento della loro natura e causa , nonché l'indicazione delle opere necessarie per l'eliminazione delle stesse con determinazione dei costi e la quantificazione dei danni arrecati sia alle parti condominiali che a quelle dei proprietà esclusiva dei condomini ricorrenti;

- che l'udienza per la comparizione delle parti è stata fissata dal giudice del Tribunale di Pistoia per il giorno 04/11/2014 il quale ha inoltre assegnato il termine per la costituzione della parte convenuta in 7 giorni prima dell'udienza e pertanto entro il 28/10/2014;

RITENUTO opportuno costituirsi in giudizio al fine di difendere la legittimità dell'operato dell'Amministrazione Comunale a fronte di comunicazione del Dirigente Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio in data 03/10/2014 a mezzo email;

RILEVATO CHE:

1. la deliberazione della Corte dei Conti, sezioni unite, 15.02.2005, n. 6/CONTR/05, statuisce che non rientrano tra le previsioni dei commi 11 e 12 dell'art.1 della legge 311/2004 in tema di incarichi esterni la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'amministrazione;
2. la disciplina dell'affidamento dell'incarico di patrocinio non rientra nel concetto di "collaborazioni" disciplinato dall'art.7 del D. Lgs. 165/2001;
3. nel caso di patrocinio in giudizio, l'attività del legale non è una collaborazione, ma una vera e propria prestazioni di servizio, finalizzata alla realizzazione di un prodotto finale, appunto la tutela giudiziaria, della quale questo ente non può fare meno stante l'assenza di un ufficio legale al proprio interno;
4. che diversamente le collaborazioni sono da considerarsi prestazioni di lavoro autonomo atipiche, consistenti nella realizzazione di attività da qualificarsi di supporto, che non comportano la realizzazione di un "prodotto finale" ben definito, ma l'elaborazione di studi, ricerche, consulenze etc. necessarie all'ente per poter adottare una certa decisione/azione/provvedimento;
5. assumendo quanto premesso, alla fattispecie non si deve applicare l'art.7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 ma la disciplina del Codice dei Contratti, D. Lgs. 163/2006, che all'allegato IIB contempla i "servizi legali";
6. la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo della Lombardia, con parere adottato il 12.05.2008 n. 29/pareri/2008 afferma: *"con specifico riguardo all'incarico conferito d un libero professionista, avvocato o notaio, esterno alla PA, va distinta l'eventualità di una consulenza, di studio o di ricerca, destinata a sfociare in un parere ricognitivo di una data questione, rispetto al patrocinio giudiziale o alla rappresentanza legale, ovvero ancora al magistero notarile. La prima ipotesi rientra nell'alveo di cui all'art. 3 commi da 54 a 57 della legge finanziaria 2008. La seconda serie di casi, esorbita dal concetto di consulenza, apparendo più adeguato ricondurre la fattispecie nell'ambito dell'appalto di servizi legali specificati nell'allegato IIB del D. Lgs. 163/2006 assoggettati alle norme richiamate dall'art. 20 del citato decreto, nonché ai principi stabilito dal successivo art.27 (trasparenza, economicità, efficacia, imparzialità, proporzionalità e non discriminazione)"*;
7. la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo della Calabria, con parere adottato il 23.05.2008 n. 144/2008 stabilisce che *"costituiscono pubblici servizi, indipendentemente da ogni considerazione di ordine sostanziale (obbligazione di mezzi, carattere personale della prestazione), quelli che hanno per oggetto la prestazione di servizi previsti dall'allegato IIA e IIB (omissis) Pertanto qualora l'oggetto degli "incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca", ovvero delle "consulenze" che il comune intende affidare sia riconducibile all'elenco dei servizi contenuto negli allegati IIA e IIB al codice dei contratti (ad esempio nell'allegato IIA del codice dei contratti si parla al n. 11 di servizi di consulenza gestionale e affini, al n.12 di consulenza scientifica e tecnica e al n.8 di servizi di ricerca e sviluppo; nell'allegato IIB si parla*

di servizi legali) deve ritenersi che la disciplina dei criteri e delle modalità dell'affidamento vada necessariamente rinvenuta nell'ambito della normativa in materia di appalti di pubblici servizi. Per converso la disposizione della legge finanziaria e il potere regolamentare locale potranno esplicare appieno la propria portata normativa nelle ipotesi di incarichi esulanti dall'ambito di applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti";

8. la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo del Veneto, con parere n. 7 del 14.01.2009, ha ribadito in merito agli incarichi legali che "è più correttamente inquadrabile nella categoria 21 "servizi legali" contemplata nell'all. II B del D. Lgs. n. 163/2006, recante l'elencazione dei contratti d'appalto dei servizi esclusi ex art. 20, con conseguente necessaria osservanza delle disposizioni poste dallo stesso art. 20 e dei principi generali sanciti dall'art. 27";

VISTO il D. Lgs. 267/2008 ed in particolare:

- l'art. 107 che assegna ai dirigenti o responsabili di servizio la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare;

VISTO il D. Lgs. 163/2006 ed in particolare l'art. 125 commi da 10 a 14 il quale fissa la disciplina dei servizi acquistabili in economia, ed in particolare il comma 11 che prevede, laddove il valore del contratto sia inferiore ad € 40.000,00, l'affidamento diretto;

VISTO il vigente regolamento comunale delle gare e dei contratti, ed in particolare l'art. 31, parte Servizi nn. 4 e 36;

RILEVATO CHE:

- in generale tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del codice dei contratti, ivi compresi quelli in economia o negoziati, l'ufficio competente deve richiedere all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il Codice Identificativo Gare e provvedere a pagare la relativa tassa;
- che tuttavia per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 non vi è la necessità di pagare la relativa tassa;

RILEVATO ALTRESI' CHE:

- con deliberazione giunta n. 139 del 13/10/2014 è stato deciso di costituirsi in giudizio, individuando il legale di fiducia di questa A.C. cui conferire il relativo mandato ad litem nell'Avv. Filippo Toccafondi con studio in Quarrata, Piazza Risorgimento n. 46;
- l'affidamento oggetto del presente provvedimento prevede un importo complessivo pari ad € **4.246,04**., comprensivo di IVA, oneri previdenziali e fiscali, inferiore alla soglia di € 40.000,00 (escluso IVA), per cui vi è la possibilità di procedere ad un affidamento diretto;

RITENUTO per le motivazioni sopra descritte di impegnare la somma di cui sopra, dando atto che il predetto importo costituisce una stima di massima delle spese e del compenso spettante al legale, fatte salve le integrazioni che si rendessero necessarie, previa presentazione di ulteriore preventivo di spesa antecedente allo svolgimento delle prestazioni stesse;

VISTO il Regolamento comunale del servizio economato e per le spese in economia;

RICHIAMATA la Deliberazione di C.C. n. 43 del 30.06.2014 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2014 e Pluriennale 2014-2016;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 122 del 15/09/2014, con cui è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) per l'anno 2014;

VISTI i decreti sindacali n. 17 e 18 del 27.12.2013 con i quali sono stati individuati i Responsabili di servizio ed i titolari di posizione organizzativa per l'anno 2014.

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. di affidare in via diretta l'incarico di costituirsi in giudizio e resistere nel procedimento per accertamento tecnico preventivo al Tribunale di Pistoia RG 3557/14 - prot. n. 40901 del 02/10/2014 - promosso dal condominio "Le Torri" in persona dell'amministratore geom. Federica Panichi, da Pitagora Immobiliare in persona del legale rappresentante sig.ra Manuela Giuliani, dalle sigg.re Alessandra Attucci, Natalina Lazzerini, Manola Donzelli, Cristina Iacomelli e Stefania Lepori, all'Avv. Filippo Toccafondi con studio in Quarrata, Piazza Risorgimento n. 46 , eleggendo domicilio presso lo stesso;
2. di impegnare la somma necessaria al conferimento dell'incarico e alla copertura della spesa prevista pari ad **€ 4.246,04=**, comprensiva di IVA, di oneri previdenziali e fiscali, al capitolo 0275/076 "Prestazioni di servizio segreteria generale - prestazioni legali" del bilancio 2014, dando atto che tale spesa rientra negli stanziamenti previsti nel bilancio ed è coerente con le previsioni della relativa Relazione Previsionale e Programmatica (art.170 u.c. TUEL);
3. di dare atto che il codice CIG è Z70112752A;
4. di dare atto che la suddetta spesa costituisce stima di massima dei compensi spettanti al legale, fatte salve le integrazioni che si rendessero necessarie in relazione a circostanze che ne giustificassero il riconoscimento, previa presentazione di ulteriore preventivo antecedentemente allo svolgimento delle prestazioni;
5. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D. Lgs. 231/2002, la scadenza del termine per il pagamento è fissata tra le parti in 30 giorni dalla data di ricevimento del progetto di notula;
6. di liquidare la spesa dietro presentazione di relativa notule al professionista incaricato, secondo quanto disposto dall'art. 184 del TUEL e dell'art.32 del regolamento comunale di contabilità, operando la debita ritenuta d'acconto.

Data

14-10-2014

Il Responsabile del Servizio

BANDACCARI DANILA



COMUNE DI QUARRATA

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4, e dell'art. 153, comma 5, del T .U . approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Quarrata,14-10-2014 Il Resp. Serv. Finanziario e Economato
F.to FERRI STEFANO

SERVIZIO: SERVIZIO AFFARI GENERALI E ATTIVITA' NEGOZIALI

IMPEGNI DI SPESA/ACCERTAMENTI

ESERCIZIO	RESIDUO	IMPEGNO	FONDO	CAP.	ART.	IMPORTO €
2014		2449		275	76	4.246,04